



Città di Paola
(Provincia di Cosenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 27.3.2018

Oggetto:

Modifiche al Regolamento IUC – Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 09.09.2014. Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2016. Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 08.05.2017.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **Ventisette**, del mese di **Marzo**, alle ore **10:00**, nella Sala Consiliare "F. Lo Giudice" del Complesso S. Agostino, di Largo Mons. G.M. Perrimezzi, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **ordinaria pubblica** ed in **prima convocazione**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i Signori:

1. SINDACO	PERROTTA Roberto	PRESENTE
2. PRESIDENTE	DI NATALE Graziano	PRESENTE
3. CONSIGLIERE	ALOIA Francesco	PRESENTE
4. CONSIGLIERE	ANSELMUCCI Anna	PRESENTE
5. CONSIGLIERE	D'ANDREA Giuseppe	PRESENTE
6. CONSIGLIERE	DONATO Chiara	PRESENTE
7. CONSIGLIERE	FALBO Francesco Giuseppe	PRESENTE
8. CONSIGLIERE	FERRARI Basilio	PRESENTE
9. CONSIGLIERE	GRUPILLO Giuseppe	PRESENTE
10. CONSIGLIERE	LIMARDI Vincenzo	PRESENTE
11. CONSIGLIERE	LOGATTO Antonio	PRESENTE
12. CONSIGLIERE	MIRAFIORI Stefania	PRESENTE
13. CONSIGLIERE	OLLIO Ivan	PRESENTE
14. CONSIGLIERE	POLITANO Giovanni	PRESENTE
15. CONSIGLIERE	SCIAMMARELLA Barbara	PRESENTE
16. CONSIGLIERE	SERRANÒ Maria Pia	PRESENTE
17. CONSIGLIERE	SORACE Fabio Francesco	PRESENTE

Assegnati: 17

In Carica: 17

Presenti: 17

Assenti: 0

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del Messo comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, **Dr.ssa Virginia MILANO**.

Assume la Presidenza l'**Avv. Graziano DI NATALE** nella sua qualità di PRESIDENTE che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la stessa.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, in apertura di seduta, alle ore 10:00, invita il Segretario a procedere all'appello nominale, a seguito del quale risultano:

- 17 componenti presenti
- 0 componenti assenti.

Indi, il Presidente del Consiglio pone in discussione il sesto argomento dell'odierno ordine del giorno con oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC – DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 09.09.2014. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21.04.2016. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 08.05.2017.”**

A seguito del dibattito consiliare di cui al verbale n° 11 del 27.03.2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- **il vigente** Statuto Comunale;
- **il vigente** regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- **il D.Lgs 267/2000e ss.mm.ii.;**

ACCERTATO che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da parte del Capo Settore LL.PP.- Urbanistica –Protezione Civile –Manutenzione e Patrimonio.
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile, da parte del Capo Settore alle Finanze, Sig. Quintino Sarpa;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

presenti: n.17
assenti: n. 0
votanti: n.17
voti favorevoli: n.12
voti contrari: n. 4
astenuti: n. 1 (Cassano)

Per quanto sopra detto,

PREMESSO CHE:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - Il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - Il secondo, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- c. **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
 - con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento IUC, composto dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI;
 - con delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 21.04.2016 sono state apportate modifiche al vigente Regolamento successivamente integrata con delibera numero 5 del 08.05.2017 ;

PRESO ATTO che si rende necessario apportare ulteriori modifiche al Regolamento IUC - componente TARI, in particolare agli articoli:

ART.34 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART.36 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART.39 ZONE NON SERVITE
ART.40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART.41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART.42 ALTRE AGEVOLAZIONI
ART.46 RISCOSSIONE

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare "affari Generali" nelle sedute del 06.02.2018 del 12.02.2018 e del 27.02.2018 si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche da apportare al vigente Regolamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale numero 50 del 19.03.2018

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

<p>60,1 a mq 75 viene considerato un nucleo familiare di 4 persone</p> <p>da mq 75,1 a mq 95 viene considerato un nucleo familiare di 5 o più persone</p> <p>3. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.</p> <p>5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Per i locali identificati in catasto C2, C6 e C7, la tariffa è dovuta solo per la parte fissa relativamente ad una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale (cantine-box)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>mq immobile</i></th> <th><i>Componenti</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Fino a 60,00 mq</i></td> <td><i>1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Da 60,1 a mq 99,00</i></td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td><i>Oltre 99,01</i></td> <td><i>3</i></td> </tr> </tbody> </table>	<i>mq immobile</i>	<i>Componenti</i>	<i>Fino a 60,00 mq</i>	<i>1</i>	<i>Da 60,1 a mq 99,00</i>	<i>2</i>	<i>Oltre 99,01</i>	<i>3</i>
	<i>mq immobile</i>	<i>Componenti</i>							
	<i>Fino a 60,00 mq</i>	<i>1</i>							
	<i>Da 60,1 a mq 99,00</i>	<i>2</i>							
<i>Oltre 99,01</i>	<i>3</i>								

ART. 36 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	ART. 36 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - modificato
--	---

<p>I. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee</p>	<p><i>Comma 3, terzo capoverso.</i></p> <p><i>La tariffa applicabile per ogni attività è determinata in base alla destinazione d'uso dei locali, es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, laboratorio ecc. sia se sono ubicate nella stessa unità immobiliare, in</i></p>
---	---

con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato I del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa, applicabile per ogni attività economica determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini

questo caso i locali devono essere ben delimitati, che in luoghi diversi.

<p style="text-align: center;">ART. 39 ZONE NON SERVITE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 39 ZONE NON SERVITE</p>
<p>. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.</p> <p>2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.</p> <p>Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari E FINO A 700 (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a xxx metri lineari; b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 700 metri lineari. (calcolati su strada carrozzabile). <p>3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.</p>	<p><i>Articolo abrogato per effetto della copertura integrale del servizio di raccolta porta a porta.</i></p>

<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE - modificato</p>
<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 20% nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Per queste abitazioni la riduzione verrà considerata con riferimento alla tariffa relativa ad un nucleo familiare composto da tre componenti;</p> <p>b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;</p> <p>c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p>	<p><i>Il comma 1, primo capoverso è così modificato:</i> <i>Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:</i></p> <p><i>La lettera a) del comma 1 è così modificato:</i></p> <p><i>abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Per queste abitazioni si rimanda all'art. 34, comma 2 così come modificato.</i></p>
<p style="text-align: center;">ART.41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</p>	<p style="text-align: center;">ART.41 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE - modificato</p>

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, non inferiore a 50,00 kg per tipologia di materiale.

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25% della quota variabile della tariffa.

3. **COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PROVVEDONO A SMALTIRE IN PROPRIO GLI SCARTI COMPOSTABILI MEDIANTE COMPOSTAGGIO DOMESTICO** è PREVISTA UNA RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA del tributo con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del

I commi 2 e 3 sono così modificati:

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 della legge 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10 % sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, nel caso in cui utilizzano il sistema di compostaggio domestico.

3. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- a) Oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost.*
- b) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato.*
- c) Il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto per l'utilizzo del compost prodotto.*
- d) La riduzione compete esclusivamente a seguito di istanza da parte del contribuente che deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi ed a valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.*
- e) Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle riduzioni.*
- f) La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta.*

<p>30/03/2015.</p> <p>4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza</p>	<p><i>g) Per ogni altro requisito si rimanda al Regolamento sul compostaggio.</i></p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART.42 ALTRE AGEVOLAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">ART.42 ALTRE AGEVOLAZIONI <i>modificato</i></p>
--	--

<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto nella misura del 30% per le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i nuclei familiari con presenza di persone dichiarate invalide al 100% il cui indicatore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 7.600,00; • per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 6.600,00; <p>2. Le riduzioni e/o agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato che ne deve fare domanda entro il 31 dicembre per il solo anno 2014 ed entro il 30 giugno per gli anni successivi, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p> <p>3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, su appositi moduli che potranno essere ritirati presso</p>	<p><i>Il comma 1 è così modificato:</i></p> <p><i>a) Per i nuclei familiari con presenza di persone dichiarate invalide al 100% il cui indicatore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 6.600,00, il disabile non viene considerato nel nucleo familiare ai fini del calcolo della quota variabile del tributo</i></p> <p><i>b) Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 6.600,00, riduzione del 30 %</i></p> <p><i>c) Per i nuclei familiari con bambini inferiore ad anni quattro di età il cui indicatore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 6.600,00 riduzione del 20 % della quota variabile del tributo</i></p> <p><i>d) Le nuove imprese artigianali, industriali, commerciali o professionali riduzione del 50 % ai fini del calcolo della quota variabile del tributo, per i primi tre anni di attività.</i></p>
---	---

<p>l'ufficio Tributi dell'Ente, entro il mese di giugno di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.</p> <p>5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate e sono applicabili per una sola fattispecie individuata tra quella più favorevole al contribuente.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">ART. 46 RISCOSSIONE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 46 RISCOSSIONE - modificato</p>
--	---

<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o l'apposito bollettino di conto corrente postale.</p> <p>2. Il Comune o la società di riscossione affidataria del servizio rifiuti provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.</p>	<p><i>Il comma 1 è così modificato:</i></p> <p><i>la tassa è riscossa dalla Società affidataria del Servizio e da questa riversata all'Ente .</i></p> <p><i>il comma 6 è così modificato :</i></p> <p><i>la Società affidataria della riscossione provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso .</i></p> <p><i>il comma 7 è così modificato :</i></p> <p><i>la Società affidataria del servizio di riscossione,</i>⁷</p>
---	---

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza gennaio/aprile/luglio/ottobre scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un

provvede a tutte le fusi successive in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute a seguito dell'avviso di pagamento.

sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1. comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.	
---	--

- Di **DARE ATTO** che le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2018

E, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

presenti: n. 17

assenti: n. 0

votanti: n. 17

voti favorevoli: n. 12

voti contrari: n. 4

astenuti: n. 1 (Cassano)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale, avente il numero 17/2018 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Virginia MILANO

PRESIDENTE

f.to Avv. DI NATALE GRAZIANO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.


Paola, li ____/____/____

SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n. ____ pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li ____/____/____



Il Responsabile Ufficio Segreteria

Rag. Graziella Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).Albo N. ____

Paola, li ____/____/____

Il Responsabile Ufficio Segreteria

f.to Rag. Graziella Marra


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ____ al ____ e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ____

al ____.

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal ____ e non pervenuti reclami.



SEGRETARIO GENERALE